



ALLEGATO A alla Dgr n. 2807 del 29 dicembre 2014

**SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA
LA REGIONE DEL VENETO
E
ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA
COMITATO REGIONALE DEL VENETO**

I Signori:

.....
che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Sezione Protezione Civile ai sensi del provvedimento della Giunta Regionale del Veneto n. del, esecutivo ai sensi di legge;

e

.....
che interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di del Comitato Regionale del Veneto dell'Associazione italiana della Croce Rossa c.f./p.iva, domiciliato per la carica presso

Convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione

La presente Convenzione ha come finalità lo sviluppo dei rapporti tra la Regione Veneto – Protezione Civile e l'Associazione italiana della Croce Rossa – Comitato regionale del Veneto, al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il Sistema di Protezione Civile nella Regione del Veneto.

In particolare, gli ambiti di collaborazione riguardano:

- la definizione di una procedura operativa che stabilisca modalità di attivazione e di coordinamento da adottarsi in situazioni di crisi e/o di emergenza, ai fini di protezione civile tra la Regione del Veneto, Sezione Protezione Civile, e l'Associazione italiana della Croce Rossa – Comitato regionale del Veneto, al fine di ottimizzare le tempistiche e le modalità di intervento in emergenza;
- la collaborazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa – Comitato regionale del Veneto, per quanto attiene le specifiche competenze sanitarie, socio-assistenziali e logistiche, nelle attività emergenziali che coinvolgono il Sistema regionale di Protezione Civile;
- la collaborazione tra la Sezione Protezione Civile e dell'Associazione italiana della Croce Rossa – Comitato regionale del Veneto nelle attività logistiche di stoccaggio, catalogazione per generi, imballaggio e trasporto, verso le zone colpite da emergenze di interesse del Sistema regionale di Protezione Civile;
- la collaborazione per l'acquisizione e l'eventuale possibilità, qualora gli spazi lo consentano, di ricovero, presso le sedi delle strutture dell'Associazione italiana della Croce Rossa delle attrezzature di proprietà regionale, per interventi di protezione civile;

- il concorso e l'intervento delle componenti dell'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento di esercitazioni congiunte, sia a livello di programmazione e pianificazione, sia a livello di gestione operativa;

- la collaborazione nelle attività di formazione e addestramento dei volontari di protezione civile (nonché di personale della Pubblica Amministrazione che svolge attività di protezione civile) nel campo del primo soccorso sanitario e dell'assistenza alla persona, e del personale operativo dell'Associazione italiana della Croce Rossa, nelle materie inerenti la Protezione Civile;

- il reciproco utilizzo di sedi e/o dotazioni di Protezione Civile al fine della loro ottimizzazione nel Sistema Regionale Veneto di Protezione Civile, sia a livello regionale che locale.

Per il raggiungimento delle finalità specificate, la Regione del Veneto – Protezione Civile e la dell'Associazione italiana della Croce Rossa stipulano accordi di programma, per la definizione degli specifici obiettivi e per la regolamentazione delle più idonee iniziative e modalità operative.

Articolo 2 – Ruolo della Regione del Veneto – Protezione Civile

La Regione del Veneto – Protezione Civile si impegna a mettere a disposizione dati e informazioni in proprio possesso, ove non coperti dal vincolo di segreto, e a fornire tutte le informazioni che risultano essere utili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con particolare riguardo alle attività in materia di protezione civile, sia in ambito di prevenzione che di intervento.

Articolo 3 – Ruolo dell'Associazione italiana della Croce Rossa - Comitato Regionale del Veneto

L'Associazione italiana della Croce Rossa - Comitato Regionale del Veneto si impegna a mettere a disposizione dati e informazioni in proprio possesso, utili per lo svolgimento delle attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché a garantire la presenza di un proprio rappresentante con funzioni di raccordo presso la Sala operativa regionale della Protezione Civile (Co.R.Em.) ogni qualvolta sia necessario per fronteggiare situazioni emergenziali e/o altre necessità.

Articolo 4 – Doveri reciproci

La Regione del Veneto – Protezione Civile e l'Associazione italiana della Croce Rossa - Comitato Regionale del Veneto si impegnano a utilizzare i dati e le informazioni reciprocamente forniti per le sole finalità oggetto della presente Convenzione e alla massima riservatezza riguardo ai dati e alle informazioni acquisite nell'ambito dell'esecuzione della stessa. Restano salvaguardati gli impegni dell'Associazione italiana della Croce Rossa - Comitato Regionale del Veneto sia a livello nazionale che regionale, nell'ambito del Sistema di Urgenza ed Emergenza sanitaria.

Articolo 5 - Oneri a carico della Regione del Veneto

La Regione del Veneto agirà nell'ambito della propria programmazione, nel rispetto delle finalità derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione e dei relativi programmi attuativi, secondo quanto determinato nelle successive deliberazioni della Giunta regionale che fisseranno gli oneri per l'attuazione delle attività di cui al presente accordo.

La Regione del Veneto si impegna, in particolare, a corrispondere gli eventuali importi dovuti per le finalità derivanti dall'applicazione della presente Convenzione e dei programmi attuativi, nel rispetto delle deliberazioni giuntali, e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Articolo 6 – Durata della Convenzione

Il presente accordo si rinnova tacitamente. Le parti si impegnano annualmente alla eventuale revisione della Convenzione al fine di migliorarne d'intesa tutti gli aspetti organizzativi, di gestione e finanziari anche in relazione ad esigenze manifestatesi successivamente alla stipula.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Nell'esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a rispettare le disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 8 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti derivante dall'applicazione della presente Convenzione, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 9 – Registrazione

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che ha interesse alla registrazione.

La presente convenzione è stata letta, approvata articolo per articolo con le premesse e sottoscritta dalle parti.

Per la Regione del Veneto

Per l'Associazione italiana della Croce Rossa
Comitato Regionale del Veneto